

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 4 APRILE 2007

N. 50



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 131

Laterza (Ta) – Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini. Rilascio parere paesaggistico in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.

Pag. 5480

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 132

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di San Pietro in Lama (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 5486

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 133

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Novoli (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 5487

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 304

Locorotondo (Ba) – Variante al Piano Regolatore Generale per l'area “S2B” di Via Alberobello e Via De Nicola. Approvazione definitiva.

Pag. 5488

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 305

Fasano (Br) – Variante al Piano Particolareggiato Zona D3 in località Savelletri – Delibera di C.C. n. 25 del 21/04/2006. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 5493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 306

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del P.R.C.S. Comune di Galatone (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 5499

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 307

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Aradeo (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 5500

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 308

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Corigliano D'Otranto (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 5501

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 309

Ginosa (Ta) – Riperimetrazione comparti edificatori Marina di Ginosa. Delibera di C.C. n. 3/2003 e n. 28/2003. Approvazione.

Pag. 5502

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 310

Manfredonia (Fg) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica Regolamento Edilizio. Delibera di C.C. n. 123/2004 e n. 89/2005. Approvazione.

Pag. 5509

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 311

Manfredonia (Fg) – Variante al Piano Regolatore Generale per tipizzazione zone B. Delibera di C.C. n. 19/2005 e n. 90/2005. Approvazione.

Pag. 5519

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 131

Laterza (Ta) – Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini. Rilascio parere paesaggistico in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Ufficio Paesaggio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo II del D.lvo n° 490/99 oggi D.Lgv n° 42/2004 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;

- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio dei/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio Settore Urbanistica è pervenuta, da parte del comune di Laterza la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Laterza “Piano di Lottizzazione maglia US/F in contrada Cappuccini” Ditta: O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.

Le opere in progetto, che ricadono nel territorio comunale di Laterza, prevedono la sistemazione urbanistica della maglia US/f destinata ad attrezzature di pubblico interesse dal vigente P.R.G. del comune di Laterza.

L'intervento proposto prevede la sistemazione urbanistica complessiva di una maglia di P.R.G., già parzialmente interessata da edificazione, ed in particolare prevede la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica che costituiscono ampliamento ed adeguamento agli standards regionali vigenti di una esistente struttura socio-sanitaria denominata “Orga-

nizzazione Sanitaria Melidionale Assistenza Inabili e Recupero Minori” (O.S.M.A.I.R.M).

Le volumetrie previste in progetto, saranno totalmente destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali nonché a strutture residenziali destinate sia alle esigenze di servizio e di custodia che alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria.

Pertanto l'intervento in progetto pur prevedendo la sistemazione urbanistica complessiva della maglia US/f di P.R.G. in realtà è finalizzato esclusivamente al potenziamento ed ammodernamento della struttura socio-sanitaria esistente attualmente ospitata all'interno di un fabbricato “di forma ad “U” che, secondo le previsioni di progetto, sarà oggetto di demolizione.

La documentazione trasmessa dal Comune di Laterza con nota n° 455 dell'11/1/2006 di cui al prot. n° 859 del 26/1/2006 risulta costituita dai seguenti elaborati:

- deliberazione di C.C. n° 67 del 30/11/2005 di adozione del P. di L. maglia US/F
- TAV. 1 - stralcio aereofotogrammetrico, catastale;
- TAV. 2 - stralcio del P.R.G. - planimetria;
- TAV. 3 - rilievo fotografico dell'area;
- TAV. 4 - rilievo aereofotogrammetrico quotato;
- TAV. 5 - planimetria generale di progetto;
- TAV.6 - planimetria generale del P. di L. sovrapposta all'aereofotogrammetrico;
- TAV. 7 - planimetria catastale stato di fatto-planimetria catastale con superfici territoriali, planimetria catastale con superfici territoriali perequate, planimetria catastale con previsioni di P.d.L.;
- TAV. 8 - planimetria generale - dati tecnici-quote di progetto;
- TAV. 9 - planimetria generale con indicazione del P.L. e calcolo delle superfici;
- TAV. 10 - planimetria generale di progetto con indicazione delle aree da cedere al Comune per viabilità-sezione tipo della strada di P.R.G. - posizionamento dell'asse stradale;
- TAV. 11 - pianimetria generale di progetto con indicazione dei servizi;
- TAV. 12 - computo dei volumi e delle superfici coperte delle sagome di progetto;
- TAV. 13 - computo aree destinate a parcheggio;

- TAV. 14 - planimetrie catastali con indicazione delle aree da cedere al comune - planimetria con indicazione della perequazione delle aree-calcolo della superficie del nuovo confine di proprietà comunale;
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Relazione geologica preliminare;
 - Titoli di proprietà - visure catastali;
 - Piano finanziario.
 - Carte tematiche del P.U.T.T./P.
- Con nota n° 2003 dell'8/2/2006 il comune di Laterza, facendo seguito alla precedente nota di avvio del procedimento, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
- Copia della delibera di Giunta Comunale n° 23 del 3/2/2006;
- La predetta deliberazione comunale acclara l'interesse pubblico della struttura socio-assistenziale esistente e di progetto; evidenzia l'assenza di alternative localizzative per il posizionamento delle volumetrie previste in progetto attesa la stretta correlazione funzionale delle stesse con l'esistente struttura socio-sanitaria; richiede per l'ampliamento della struttura socio-sanitaria esistente la deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ex art. 5.07 delle N.T.A.
- Con nota 4201/06 del 10/5/2006 il Settore Urbanistico Regionale, a seguito dell'istruttoria preliminare effettuata dagli uffici competenti, rilevava alcune carenze negli elaborati scritto-grafici trasmessi e richiedeva le necessarie integrazioni.
 - Con nota del 15/5/2006 la O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. trasmetteva, in duplice copia, i seguenti elaborati integrativi:
 - Planimetria generale-profili longitudinali;
 - Planimetria generale destinazione d'uso dei fabbricati;
 - Foto del plastico dell'intervento;
 - In merito al progetto in parola risultano altresì allegati la relazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento nonché il parere favorevole con prescrizioni in merito alla valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento, di cui alla determinazione dirigenziale n° 8856 del 20/7/2006 dell'Assessorato Regionale all'Eco-

logia, in quanto le opere in progetto ricadono in aree classificate, p.S.I.C. (Sito di interesse comunitario) dal D.M. 3/4/2000.

- Relativamente al Piano di Lottizzazione in parola si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, il C.U.R. con parere n. 40 del 14/12/2006

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "B" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Laterza con la richiesta inoltrata.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove, sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione, dell'assetto attuale; recupero, delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione, dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi: massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definenti

gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-amffientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale per la riduzione delle condizioni di rischio per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove attività estrattive e, per quelle in attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica-economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare, interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti - la allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico la possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/riprisi-

stino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione, della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento, risulta interessata, sia pur marginalmente, da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

L’intervento in parola ricade infatti parzialmente all’interno dell’area annessa alla gravina di Laterza che costituisce, oltre che un’emergenza morfologica (art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche una emergenza idrogeologica come definita dal punto 3.08.1 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art. 3.05 nonché le prescrizioni di base del punto 4.2 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. L’area d’intervento, secondo la cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta soggetta a vincolo faunistico “zona a gestione sociale” ex L.R. n° 10/84.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico. Si evidenzia, comunque, che l’intervento in progetto ricade parzialmente all’interno dell’area annessa del “Convento Cappuccini” soggetto a vincolo architettonico ed individuato dalle carte tema-

tiche del P.U.T.T./P. come bene architettonico extraurbano definito dall’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dove si applicano, con riferimento all’area annessa, gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

Usi civici, vincolo archeologico.

Dagli elaborati grafici presentati si evince che l’area d’intervento ricade invece in area sottoposta a vincolo idrogeologico, vincolo ex L. 1497/39 (parzialmente).

- Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale esteso di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (insediamenti abitativi e relative infrastrutture) ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela (gravina, emergenze architettoniche).

In particolare si specifica che l’intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare parzialmente sia l’area annessa alla gravina di Laterza sia l’area annessa del “Convento Cappuccini” soggetto a vincolo architettonico ed individuato dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. come bene architettonico extraurbano.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un’interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) delle opere in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative all’area annessa all’ambito territoriale distinto “corso d’acqua” (di cui all’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) nonché relative all’area annessa all’ambito territoriale distinto “beni architettonici extraurbani” (di cui all’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L’intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette “prescrizioni di base”, che,

stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi, necessariamente, per tutti gli A.T.D.; quanto sopra secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e fatta eccezione per le fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, si colloca in un ambito territoriale che risulta comunque già trasformato rispetto al suo assetto originario, in quanto caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione.

Si rileva in particolare, sul versante ovest dell'area d'intervento la presenza del liceo scientifico "G. Bovino" nonché sul versante sud-est la presenza dell'esistente impianto di depurazione.

Sul versante sud è presente invece una diffusa edificazione di epoca recente mentre sul versante nord-est dell'area oggetto d'intervento si rileva oltre che la presenza dell'esistente struttura socio-assistenziale anche la presenza di un tracciato viario (via Cappuccini) che separa l'area d'intervento dalla attigua gravina di Laterza.

Stante lo stato dei luoghi l'intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, non andrà pertanto a modificare, in maniera significativa, l'attuale contesto paesaggistico di riferimento che si presenta già alquanto antropizzato.

Al fine comunque di tutelare il contesto di riferimento visuale delle peculiarità presenti nell'ambito territoriale esteso oggetto di specifica tutela si rende opportuno comunque introdurre alcune prescrizioni.

In particolare al fine di tutelare l'ormai residuo rapporto paesistico-ambientale esistente tra la gravina ed il suo intorno diretto si prescrive l'eliminazione e/o la eventuale traslazione del corpo di fabbrica previsto in progetto che risulta posizionato lungo la strada via Cappuccini. Detta traslazione dovrà avvenire in maniera tale che la distanza tra il ciglio più elevato della gravina ed il corpo di fab-

brica più prossimo alla stessa sia comunque non inferiore a mt. 50; la predetta area, libera da edificazione, dovrà essere sistemata a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale.

Per quanto attiene agli interventi previsti nell'area annessa all'emergenza architettonica "Convento Cappuccini" si rileva quanto segue. Lo stato dei luoghi evidenzia attualmente una interferenza dell'intervento esistente avverso dell'edificio a forma di "U" attualmente sede del centro di riabilitazione OSMAIRM con l'emergenza architettonica "Convento Cappuccini".

Il progetto presentato prevede la demolizione dell'edificio attualmente sede del centro di riabilitazione O.S.M.A.I.R.M. e la sua ricostruzione con altra sagoma ed in altra area, con conseguente parziale recupero del contesto di riferimento paesaggistico del predetto Convento dei Cappuccini. La soluzione progettuale adottata pur risultando migliorativa rispetto all'attuale stato dei luoghi, non tutela comunque in maniera ottimale la predetta emergenza architettonica. Pertanto si ritiene opportuno prescrivere la traslazione dei volumi in progetto all'esterno dell'area annessa alla predetta emergenza (fascia della larghezza costante di mt. 100 dal "bene" da tutelare).

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere d'interesse pubblico stante la destinazione d'uso ad "attrezzature sanitarie-assistenziali";

- è da considerarsi compatibile, opportunamente riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi;
- è da considerarsi di preminente interesse e necessità non solo per la popolazione residente ma anche, per un potenziale bacino di utenza territorialmente molto più ampio;
- non ha alcuna alternativa localizzativa, dovendo necessariamente ricadere in aree contigue a quelle dove risulta già posizionata la struttura socio-sanitaria attualmente esistente di cui l'intervento in progetto costituisce il mero ampliamento ed adeguamento agli standards regionali; il tutto, peraltro, in piena conformità alle stesse destinazioni d'uso ed ai parametri urbanistico-edilizi

previsti, per le aree interessate, dallo strumento urbanistico generale vigente.

Pertanto, alla luce di tutto quanto in precedenza evidenziato, per le opere di che trattasi opportunamente riconfigurate secondo le prescrizioni in precedenza riportate, ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati interessati, per quanto attiene alle sole aree annesse, dalle opere in progetto di cui trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e con le prescrizioni in precedenza riportate si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.L.vo n° 490/99 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa comunque necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Al fine di tutelare l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra la gravina ed il suo intorno diretto. si prescrive l'eliminazione e/o la traslazione del corpo di fabbrica previsto in progetto prospiciente la strada via Cappuccini in maniera tale che la distanza tra il ciglio più elevato della gravina ed il corpo di fabbrica a farsi (più prossimo al predetto ciglio) sia comunque non inferiore a mt. 50; la predetta area, libera da edificazione, dovrà essere opportunamente sistemata a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale.
- Al fine di tutelare il rapporto paesistico-ambientale tra il Convento Cappuccini ed il suo intorno diretto. si prescrive che le nuove volumetrie in progetto siano posizionate ad una distanza mag-

giore di mt.100 dalla predetta emergenza architettonica; l'area libera da edificazione, dovrà essere opportunamente sistemata a verde con essenze arboree e/o arbustive della flora locale posizionate in maniera tale da schermare la nuova edificazione e nel contempo preservare il contesto paesaggistico di riferimento della predetta emergenza.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'attigue emergenze paesaggistiche che non dovranno comunque essere interessate direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo siano riutilizzati in loco e per la parte eccedente siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.
- Per le sistemazioni esterne dovranno essere utilizzati muretti a secco di materiale calcareo locale e pavimentazioni non comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).
- Perimetralmente ai corpi di fabbrica previsti in progetto siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (macchia mediterranea) al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva (viabilità pubblica).
- Per gli interventi ricadenti all'interno dell'area soggetta a vincolo paesaggistico ex L.s. n° 1497/39, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere

acquisito il parere della Competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dai Dirigente f.f. dell'Ufficio del Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., relativamente al Progetto di Piano di Lottizzazione della maglia US/F di P.R.G. che prevede la realizza-

zione di attrezzature sanitarie assistenziali in ampliamento della struttura già esistente, il parere paesaggistico ex art. 5.03, in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi qualora necessari.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 132

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di San Pietro in Lama (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di San Pietro in Lama veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che

trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di San Pietro in Lama con nota n. 367/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 40 del 09.01.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG al fine di consentire la procedura di adozione.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di San Pietro in Lama per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di San' Pietro in Lama la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 133

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Novoli (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Novoli veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione

comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - al sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31174 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Novoli con nota n. 362/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 390 del 09.01.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG in quanto ha in fase di elaborazione gli adempimenti previsti dall'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT/P, che rappresenta atto propedeutico alla redazione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Novoli per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 40 comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, al sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Novoli la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 304

Locorotondo (Ba) – Variante al Piano Regolatore Generale per l'area “S2B” di Via Alberobello e Via De Nicola. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Locorotondo è dotato di Variante al P.R.G. per l'adeguamento alla L.r. n. 56/1980, approvata in via definitiva con delibera di G.R. n. 1748 del 14/06/93.

Con delibera di C.C. n. 62 del 29/11/02, il Comune adottava la variante al P.R.G. per l'area di Via Alberobello - Via De Nicola, determinando in particolare quanto segue (si riporta integralmente il deliberato):

“- di adottare ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.r. n. 13/2001 la variante circa l’eliminazione della prevista strada di PAG., per il motivo che risulta irrealizzabile, secondo lo schema planimetrico che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di consentire, non appena saranno espletati gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 16 della L.r. n. 13/2001, la realizzazione del parcheggio pubblico a spese e cura dei proprietari dell’area;

- di adottare, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale consistente nella trasformazione urbanistica in zona di completamento dell’intera maglia di Via Alberobello angolo Via De Nicola, indicata nel P.R.G. come zona S2B;

- che la superficie da adibire a parcheggio pubblico abbia una dimensione non inferiore a 850 mq. così come riportato nell’allegato planovolumetrico;

- di approvare il planovolumetrico, che allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale assumendo un carattere prescrittivo e che pertanto l’eventuale successivo programma edificatorio venga sviluppato in maniera unitaria ed estesa all’intera sagoma riportata dal precitato planovolumetrico al fine di garantire la contestuale intera esecuzione del parcheggio pubblico e l’uniformità architettonica dell’intervento necessaria ad un armonico e corretto utilizzo delle aree in questione;

- di subordinare l’efficacia della presente deliberazione alla sottoscrizione di una convenzione col Comune da parte di Nardelli Antonio che preveda la rinuncia di qualsiasi, futura richiesta di risarcimento danni e l’obbligo di tutti i proprietari della cessione gratuita all’Amm.ne Com.le delle aree libere attrezzate a parcheggio pubblico;

- che il rilascio delle relative concessioni potrà avvenire da subito sull’intera maglia (così come indicato nel grafico planivolumetrico allegato

alla presente) previa la sottoscrizione di una convenzione tra tutti i proprietari dell’area ed il Comune che disciplini i rapporti tra gli stessi;

- di subordinare l’efficacia della presente delibera alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, da parte dei proprietari dell’intera maglia, i seguenti obblighi (omissis).”

In uno alla delibera n. 62/2002 vi erano i seguenti - sommari - elaborati tecnici (a firma degli Architetti M. Colucci e D. Palmisano dell’U.T.C.):

1. Norma tecnica di attuazione;
2. Variante tematica al P.R.G. comprendente stralcio P.R.G. attuale (1:5000), stralci P.R.G. modificato (1:5000 e 1:1000), “pianta a livello arca a parcheggio” (1:500).

Con successiva delibera di C.C. n. 10 del 04/02/04, veniva preso atto che a seguito delle pubblicazioni non erano giunte osservazioni, determinando inoltre:

“di approvare definitivamente la variante urbanistica, limitatamente alla eliminazione della strada di P.R.G. ed alla definizione del parcheggio pubblico da realizzare a spese e cura dei proprietari dell’area, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 13 del 11/05/01 secondo lo schema planimetrico allegato alla delibera n. 62 del 29/11/02”.

Le predette deliberazioni venivano rimesse con nota comunale prot. 2149 del 19/02/04.

A seguito di richiesta di integrazioni con nota S.U.R. prot. 1928 del 15/03/05, con successiva nota comunale prot. 4131 del 16/03/05 venivano inoltre rimessi:

- relazione tecnica U.T.C. e copia della Relazione Integrativa dell’Adeguamento alla L.r. n. 56/1980 (approvato definitivamente nel 1993);
- sentenza T.A.R. n. 117/1995, pronunciata sui ricorsi riuniti nn. 175-333-923 del 1989;
- richiesta del proprietario del suolo in data 27/02/01 e successivo atto stragiudiziale di diffida in data 19/02/02, indirizzate al Comune;
- parere del consulente legate comunale in data 08/02/02.

Circa la vicenda in argomento, inoltre perveniva

esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot. 3184 del 12/03/04 (in merito a presunti profili di illegittimità dell'intervento assentito sui suoli in questione con C.E. n. 2774 del 13/03/03, in ditta Nardelli Antonio), cui si dava seguito con nota S.U.R. prot. 4635 del 27/04/04, riscontrata dal Comune con nota prot. 1617 del 17/02/05; pervenivano ancora la nota prot. 5703 del 05/05/04 a firma del Responsabile U.T.C., nonché lettera del 07/09/04 dell'Arch. D. Baccaro (progettista dell'intervento contestato).

Il provvedimento comunale in argomento veniva sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 10 del 01/06/2005, dalla quale, sulla scorta della suddetta documentazione complessivamente pervenuta, risultava quanto segue.

- Il suolo in questione è tipizzato nel P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 60/1977 come zona "S2B" per urbanizzazioni secondarie, individuata nella Tav. 12 come area n. 13 dell'estensione di mq. 1.600 (standards ex D.M. n. 1444/1968).
- Con delibere di G.R. n. 1226 del 10/03/80 e n. 4587 del 30/05/80 di approvazione del P.R.G., per il suddetto suolo, in sede di esame delle osservazioni nn. 59-60 a nome di Nardelli Antonio, è stato determinato quanto segue: "si ritengono in linea generale accoglibili (date le preesistenze), previa verifica della situazione dei luoghi e della dotazione di standards di P.R.G., e conseguente adozione di un'apposita variante al P.R.G.".
- La Variante al P.R.G. per l'adeguamento alla L.r. n. 56/1980, adottata con delibera di C.C. n. 24/1985 ed approvata con delibere di G.R. n. 7580 del 27/12/91 e n. 1748 del 14/06/93, ha confermato la destinazione "S2B".
- Con sentenza T.A.R. n. 117/1995, pronunciata sui ricorsi riuniti nn. 175-333-923 del 1989 proposti da Nardelli Antonio contro il Comune di Locorotondo, sono stati annullati la delibera di C.C. n. 85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione.

Va rilevato che la citata sentenza non fa alcun riferimento alla Variante di cui innanzi, adottata ed approvata in pendenza dei ricorsi accolti.

- Con le delibere di C.C. n. 62/2002 e n. 10/2004 in oggetto (in precedenza descritte), per il suolo in questione è stata adottata la variante al P.R.G. per l'attribuzione della destinazione urbanistica a zona di completamento, con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq. 3.
- Sulla scorta dei predetti trascorsi amministrativi, sono stati rilasciati al Nardelli Antonio la concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 e successivo permesso di costruire n. 121 del 05/01/04 per variante in corso d'opera, per la costruzione di un complesso edilizio per civile abitazione e locali commerciali, deposito e box auto interessante l'area ex "S2B", precisamente in catasto al fg.34 p.lle 366-367-1176; i predetti provvedimenti fanno riferimento, in particolare, all'applicazione di un indice di fabbricabilità fondiario di mc/mq. 1,5, in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del P.R.G.".
- Con esposto a firma del Sindaco e della Giunta Comunale prot. 3184 del 12/03/04, gli stessi provvedimenti sono stati oggetto di rilievi in ordine a presunti profili di illegittimità.

Con riferimento ai profili di variante al P.R.G., da zona "S2B" a zona di completamento, oggetto specificatamente delle valutazioni e determinazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, il S.U.R. inoltre riferiva che con la relazione tecnica U.T.C. (rimessa con la nota comunale prot. 4131/2005), veniva inoltre evidenziato principalmente quanto segue:

- il P.R.G. attualmente vigente (Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980) prevede uno standard di 27,58 mq/ab., pertanto in esubero rispetto ai minimi di legge (18 mq/ab.);
- in termini di superfici, sono previsti mq. 112.400 di aree "S2A", mq. 59.970 di aree "S2B" e mq. 150.000 di "Parco Urbano";
- a seguito della presente variante, le superfici suddette si ridurrebbero di mq. 2.800, determinando, tenuto conto anche degli abitanti teorici della nuova zona B1, un nuovo standard procapite di 27,14 mq/ab. (il relativo calcolo non risulta esplicitato nella relazione di cui trattasi);
- detta diminuzione non crea variazione essenziale al dimensionamento complessivo degli

standards ed ai criteri informativi del P.R.G. vigente;

- nel contempo, la variante proposta fa fronte - parzialmente - alla mancanza di parcheggi nel centro urbano, prevedendo la realizzazione a carico dei privati, e la cessione al Comune di un parcheggio di mq. 850.

Sulla scorta di quanto innanzi premesso e riferito, il S.U.R. rilevava e considerava quanto segue:

=> La sentenza T.A.R. n. 117/1995, annullando la delibera di C.C. n. 85 del 09/06/88 (di approvazione del progetto esecutivo di un parcheggio) e connessi atti e decreti di occupazione ed espropriazione del suolo in questione, ha ritenuto che "... il Comune non poteva determinarsi di realizzare il parcheggio in questione prescindendo completamente dall'esposto avviso della Regione: invero, anche escludendo sul punto l'automatica modifica della destinazione prevista dal piano di circa per verde attrezzato, cionondimeno l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dare un concreto seguito alla determinazione regionale secondo la quale, avendo il ricorrente fatto presente che sull'area in questione preesistevano fabbricati, era necessario verificare lo stato dei luoghi e, quindi, eventualmente adottare corrispondente variante al P.R.G."; nulla viene pertanto pregiudizialmente determinato dal T.A.R. in ordine alla destinazione urbanistica dell'area, la cui definizione viene rinviata a specifica variante.

=> Per l'area in questione, pertanto, nelle more della predetta variante deve farsi riferimento alle disposizioni transitorie dell'art. 4/ultimo comma della L. n. 10/1977, punto "b" (nell'ambito dei centri abitati sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico).

=> In sede di conseguente esame della variante proposta, va osservato che l'art. 7 del D.M. n. 1444/1968 precisa, per le zone di tipo "B", che le densità territoriali e fondiari sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di

decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3-4-5 del medesimo D.M.; per l'area in questione, ricompresa nell'ambito del centro urbano, non può pertanto ritenersi esaustivo assumere come unico riferimento per la riutilizzazione la destinazione e l'indice di fabbricabilità della zona B I contermine.

=> D'altra parte va considerato, sotto il profilo della ricognizione fisico-giuridica, che - come già in precedenza riferito - per la predetta area si è ritenuto in sede comunale di rilasciare la concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 ed il permesso di costruire n. 121 del 05/01/04, con indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq. 1,5 (in quanto ritenuto "il rapporto di edificabilità vigente prima dell'entrata in vigore delle norme del P.R.G."); si è fatto riferimento, evidentemente, alle disposizioni dell'art. 17 della L. n. 765/1967 (art. 41/quinques della L. n. 1150/1942).

Il predetto indice fondiario di mc/mq. 1,50 può ritenersi, alla luce delle disposizioni di legge complessivamente richiamate, tecnicamente congruo ai fini della ritipizzazione in argomento.

=> Per quanto attiene alle norme tecniche di attuazione, salvo che per l'indice di fabbricabilità fondiaria come in precedenza stabilito, deve farsi riferimento all'art. 11 delle vigenti N.T.A. (Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980).

=> Peraltro, circa l'estensione dell'area in questione, oggetto della ritipizzazione, va fatto riferimento specificatamente alle indicazioni scritto-grafiche del P.R.G. e successiva Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980 (maglia "S2B", individuata nella Tav. 12 del P.R.G. come area n. 13).

Con le suddette specificazioni, da recepirsi con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980, il S.U.R. riteneva meritevole di approvazione la variante proposta, riferita peraltro a P.R.G. conforme alla L.r. n. 56/1980, facendo peraltro salve le determinazioni da assumersi in capo dell'Amm.ne Com.le, in

ordine alla legittimità della concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 e del permesso di costruire n. 121 del 05/01/04, rilasciati nelle more della presente variante.

Gli atti della variante venivano rimessi al C.U.R., ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, che nella seduta del 08/06/05, con voto n. 17/2005, esprimeva parere favorevole all'argomento, facendo propria la citata relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 01/06/05.

Con delibera n. 1118 del 06/08/05 la Giunta Regionale ha approvato - di conseguenza - la variante al P.R.G. in argomento., in conformità alle richiamate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 10 del 01/06/05 e del parere C.U.R. n. 17 del 08/06/05 e con le prescrizioni e specificazioni ivi riportate, e con richiesta delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.r. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 1118 del 06/08/05 è stata notificata al Comune di Locorotondo con nota del S.U.R. prot. 6689 del 06/09/05.

Ciò stante, con nota prot. 8085 del 10/05/06 il predetto Comune ha rimesso la propria delibera di C.C. n. 25 del 16/03/06, con la quale - sulla scorta delle ampie premesse e considerazioni esposte (e qui richiamate, ancorchè non trascritte per economia espositiva) - sono state adottate le decisioni in ordine alle prescrizioni regionali, nei termini testuali di seguito riportati:

“1. RECEPIRE e far proprie le indicazioni e prescrizioni operate dalla Regione Puglia con la citata deliberazione n. 1118/05 e per l'effetto approvare la variante urbanistica adottata con delib. C.C. nn. 62/02 e 10/04, con le modifiche ed integrazioni proposte dalla Giunta Regionale che questo Consiglio recepisce e fa proprie anche per ciò che concerne le volumetrie previste nella planimetria allegata alla citata delib. C.C. n. 62/02, che devono ritenersi ridotte nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiario di 1,5 mc/mq., proposto dalla Regione e ritenuto congruo da questo Consiglio.

Per quanto attiene alle norme tecniche di attuazione, salvo che per l'indice di fabbrica-

bilità, fondiaria come in precedenza stabilito, deve farsi riferimento all'art. 11 delle vigenti N.T.A. (Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980).

Circa l'estensione dell'area in questione, oggetto della ritipizzazione, va fatto riferimento specificatamente alle indicazioni scritto-grafiche del P.R.G. e, successivi i Variante di adeguamento alla L.r. n. 56/1980 (maglia “S2B”, individuata nella Tav. 12 del P.R.G. come area n. 13)...”

Atteso quanto sopra, sulla scorta del recepimento delle prescrizioni regionali, come innanzi determinato dal Comune di Locorotondo con la delibera di C.C. n. 25/2006, può procedersi all'approvazione in via definitiva della Variante al P.R.G. in argomento, riconfermando in toto le prescrizioni medesime.

Circa, inoltre, le n. 2 osservazioni (a firma di Nardelli Antonio e di Bufano Antonio, datate 06/04/06), presentate avverso la delibera di C.C. n. 25/2006 e rimesse dal Comune di Locorotondo con la già citata nota prot. 8085/2006, le stesse sono da ritenersi pregiudizialmente irrivalenti rispetto al procedimento amministrativo di formazione ed approvazione della variante al P.R.G., disciplinato dall'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Restano ancora fatte salve le determinazioni da assumersi in capo dell'Amm.ne Com.le, in ordine alla legittimità della concessione edilizia n. 2774 del 13/03/03 e del permesso di costruire n. 121 del 05/01/04, rilasciati nelle more della presente variante (non comunicate dal Comune di Locorotondo).

Resto salvo, altresì, il contenzioso intrapreso in sede di giustizia amministrativa, giusti ricorsi al T.A.R. Bari datati 12/11/05 (avverso la delibera di G.R. n. 1118/2005) e 05/06/06 (avverso la delibera di C.C. n. 25/2006), il cui esito è allo stato non conosciuto.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la Variante al P.R.G. del Comune di Locorotondo per l'area “S2B” di Via Alberobello e Via De Nicola, adottata con la delibera di C.C. n. 62

del 29/11/02, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla precedente delibera di G.R. n. 1118 del 06/08/05, recepite dal Comune stesso con delibera di C.C. n. 25 del 16/03/06 e qui in toto riconfermate.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

“DAL PRESENTE PROTITEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980

e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportate, la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Locorotondo per l'area "S2B" di Via Alberobello e Via De Nicola, adottata con la delibera di C.C. n. 62 del 29/11/025 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla precedente delibera di G.R. n. 1118 del 06/08/05, recepite dal Comune stesso con delibera di C.C. n. 25 del 16/03/06 e qui in toto riconfermate, ancorchè non riportate per economia espositiva;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Locorotondo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e - da parte del S.U.R. - sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 305

Fasano (Br) – Variante al Piano Particolareggiato Zona D3 in località Savelletri – Delibera di C.C. n. 25 del 21/04/2006. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. pre-

vede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistica - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

INTERVENTO: Variante al Piano Particolareggiato in zona D3 in località Savelletri di Fasano (BR)

Soggetto proponente: Building Sud S.r.l.

Con nota prot. n° 15911 del 02/05/2005 il Comune di Fasano ha trasmesso al Settore Urbanistico Regionale la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato zona D3 in località Savelletri, adottato con delibere di C.C. n° 119 del 28/11/2003 e n° 22 del 27/02/2004.

Con nota prot. n° 3689 del 17/05/2005 il Settore urbanistico, evidenziando la sussistenza del vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 e la correlata necessità del parere del C.U.R. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980 richiedeva al Comune documentazione integrativa preliminare.

Con nota prot. n° 14403 del 06/04/2006 il Comune di Fasano ha rimesso al C.U.R. gli atti della Variante al P.P. di che trattasi, presentata - viene riferito - a seguito di frazionamento dei suoli e difformità riscontrate.

Con nota prot. n° 41940 del 17/11/2006, lo stesso Comune ha trasmesso al C.U.R. ulteriore copia degli elaborati tecnici del P.P. Variante adottato con Delibera di C.C. n° 25 del 21/04/2006.

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso il proprio Parere con atto n° 36 del 30/11/2006.

La documentazione scritto-grafica trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 532 del 17/01/2007 e al Comitato Urbanistico Regionale con prot. n° 1363 del 27/11/2006:

- Relazione illustrativa;
- TAV. 1 - Stralcio P.R.G., aerofotogrammetria, catastale;
- TAV. 2 - Individuazione maglia D3 su base catastale e aereofotogrammetrica;
- TAV. 3 - Piano quotato - profilo longitudinale del terreno;
- TAV. 4 - Planimetria di progetto del piano particolareggiato con indicazione delle urbanizzazioni - schema planovolumetrico;

- TAV. 5 - Piano particolareggiato con indicazione delle opere di urbanizzazione primarie e dello smaltimento delle acque meteoriche su strada pubblica;
- Planimetrie e visure catastali;
- Relazione di compatibilità con il P.U.T.T./P.;
- Stralcio tavole tematiche del P.U.T.T./P.;
- Documentazione fotografica.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di n° 3 lotti edificabili in ognuno dei quali sono previsti edifici con destinazione commerciale e residenziale, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 109 ptc. n° 846, 847, 807, 1072, 1075.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- | | |
|--|--------------|
| - Superficie territoriale della maglia | mq. 5.611 |
| - Superficie fondiaria | mq 4.879,13 |
| - Volume edificabile | mc 4.808,27 |
| - I.f.f. | mc/mq. 1,00 |
| - Aree a standards | mq. 744,90 |
| - Aree a verde | mq. 1.125,75 |

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative, ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica "la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regio-

nale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia “ripristino del contesto in cui sono inseriti”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. L’area d’intervento, stante la tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, ricade infatti all’interno dell’area annessa alla “Zona litoranea” ovvero è compresa entro i 300 mt. dal perimetro interno del demanio marino, e rientra quindi nell’area annessa all’Ambito Territoriale Distinto “Coste ed aree litoranee” come definito dal punto 3.07.1 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.07.3 e le prescrizioni di base del punto 3.07.4 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto

paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta sottoposto al vincolo ex L. 1497/39, mentre non risulta interessato da altri ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P.: decreti Galasso, usi civici e vincolo idrogeologico.

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi risulta alquanto antropizzato, in quanto posizionato a ridosso del centro abitato di Savelletri su un suolo incolto privo di alberature e di vegetazione di pregio.

Con riferimento specifico all’area oggetto d’intervento questa risulta interessata dalla presenza dell’area annessa ad un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l’intervento in progetto, per quanto attiene alle volumetrie ed alle sistemazioni esterne previste, risulta non interferire direttamente con la zona litoranea di cui al punto 3.07.2 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero con la fascia di mt. 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.

L’area oggetto d’intervento, stante la cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, risulta inclusa all’interno dell’area annessa all’area litoranea, per la quale vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.07.3 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pertanto, con riferimento all’area annessa

all'area litoranea, ovvero alla fascia di profondità costante di mt. 200 dal perimetro della zona litoranea verso l'entro terra, si rileva un'interferenza significativa tra la soluzione progettuale presentata e i regimi di tutela e le prescrizioni di base relative all'emergenza geo-morfologica di che trattasi, ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa all'area Litoranea dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia profonda di mt. 100 dal perimetro interno della Zona litoranea.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle volumetrie in progetto all'esterno della fascia di 100 mt. dalla Zona Litoranea, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggi-

stico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia profonda di mt. 100 dal perimetro interno dell'area litoranea;
- Le parti edificate abbiano un'altezza inferiore a ml. 7,00;
- In fase di riconfigurazione dell'intervento in progetto, particolare attenzione sia rivolta all'assetto paesistico-ambientale complessivo dei luoghi. In particolare, rilevato che lo stato dei luoghi già presenta una diffusa edificazione posizionata all'interno dell'area annessa all'area litoranea che di fatto già parzialmente preclude le libere visuali verso l'area litoranea, si prescrive, qualora possibile, che le volumetrie di progetto siano disposte in maniera tale da salvaguardare i residui bacini visuali da cui si hanno le condizioni per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento ed in particolare del litorale. Ciò potrebbe avvenire disponendo i volumi di fab-

brica in direzione perpendicolare alla linea di costa e in allineamento agli esistenti edifici prospicienti l'area oggetto di intervento, in maniera tale da consentire continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;

- Le aree a parcheggio siano dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo;
- Si consiglia l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCEVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla ditta Building Sud S.r.l., relativamente alla Variante al Piano Particolareggiato Zona D3 in località Savelletri ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui ai titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
ON. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 306

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del P.R.C.S. Comune di Galatone (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 A contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Galatone veniva assegnato il contributo di euro 4.411,76 per la redazione del P.R.C.S.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Galatone con nota n. 402/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 131 del 08.02.07 - oltre il termine del 13.01.07 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato a causa della assoluta carenza di organico, nonché delle innumerevoli incombenze che gravano sull'Ufficio tecnico, ed in virtù di ciò ha richiesto la proroga di un anno.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa In due anni quale termine massimo per l'adozione

dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 13.01.07 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Galatone per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze Istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Galatone la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del P.R.C.S.

- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 307

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Aradeo (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - I contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Aradeo veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Aradeo con nota n. 355/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 942 del 22.01.07 - oltre il termine del 13.01.07 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in quanto gli atti del PUG, sono stati trasmessi, da parte dei tecnici incaricati, in data 09.01.07 ed è in corso l'iter per l'adozione dello stesso, ed in virtù di ciò ha richiesto la proroga di un anno.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del

13.01.07 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Aradeo per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Aradeo la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG;
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 308

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Corigliano D'Otranto (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Corigliano d'Otranto veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corigliano d'Otranto con nota n. 357/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 1475 del 14.02.07 - oltre il termine del 13.01.07 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato rappresentando che il Comune è nella fase di stipula di un Protocollo d'intesa per la sperimentazione dei nuovi indirizzi del D.R.A.G. attraverso un percorso di accompagnamento e che nelle more di tale formalizzazione è stato affidato l'incarico per l'effettuazione dei necessari rilievi aerofotogrammetrici, ed in virtù di ciò ha richiesto la proroga di un anno.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 13.01.07 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Corigliano d'Otranto per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corigliano d'Otranto la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 309

Ginosa (Ta) – Ripermetrazione comparti edificatori Marina di Ginosa. Delibera di C.C. n. 3/2003 e n. 28/2003. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico-Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Ginosa (Ta), con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 07/01/2003 ha adottato una nuova definizione dei comparti edificatori per l'ambito urbano di Ginosa Marina.

Il suddetto Comune, con nota prot. n. 3370 del 03/06/2003 ha fatto pervenire i seguenti atti:

- Copia della Del. di C.C. n. 3 del 07/01/2003;
- Attestato di pubblicazione;
- Tav. n. 1 - Comparti Edificatori Ginosa Marina;
- Copia della Del. di C.C. n. 28 del 16/05/2003 "Controdeduzioni"

Successivamente con altra nota, prot. n. 21304 del 15/06/2006, il Comune di Ginosa ha fatto pervenire n. 2 copie della "Relazione di accompagnamento", nonché n. 2 copie della Tav. n. 01 - Comparti Edificatori Ginosa Marina.

Nel merito della variante proposta, il Settore Urbanistico Regionale con relazione istruttoria n. 12 del 13.12.2006 ha rappresentato quanto segue.

La Giunta Regionale con Delibera di G.R. n. 1389 del 30/10/2000 ha approvato con prescrizioni e modifiche il P.R.G. del Comune di Ginosa, richiedendo al Consiglio Comunale del Comune di Ginosa, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma,".

Dette prescrizioni facevano espresso riferimento alla Relazione-parere del CUR del 20/12/1999 dove al punto 5.3 la Regione si esprimeva così come segue:

"Le individuazioni (TAV. 18) dei Comparti Perequativi che definiscono il perimetro delle aree da sottoporsi a strumentazione attuativa, non può ritenersi ammissibile a ragione delle loro disomoge-

neità risultando le previsioni di aree per standards ai sensi del D.M. reperite, in maniera fortemente disomogenea e sperequativa. L'A.C., anche in sede di P.P.A., dovrà fissare nuovi perimetri di comparto all'interno dei quali dovrà essere prevista una dotazione di aree per standards proporzionale ai carichi insediativi in modo che la perequazione avvenga anche per le aree destinate a standards già individuate dal P.R.G., che allo stato vanno considerate come interne alla superficie territoriale delle zone omogenee contermini fermo restando il carico insediativo complessivo previsto. Ciò eviterà la decorrenza del termine quinquennale per la foro acquisizione da parte dell'Amm.ne Comunale. Anche le aree di espansione in Marina di Ginosa risultano "compromesse" da numerose trasformazioni e pertanto si ribadisce quanto già espresso al p.to 4.3.4".;

Il Comune di Ginosa con Delibera di C.C. n. 113 del 12/12/2000, anche con espresso riferimento al citato punto 5.3, recepiva le prescrizioni, osservazioni e modifiche contenute nella Relazione-parere di cui sopra;

La Giunta Regionale con Delibera di G.R n. 1606 del 05/11/2001, successivamente, approvava in via definitiva il P.R.G. con l'introduzione delle prescrizioni e delle modifiche apportate con riferimento al paragrafo C, lettera C, punto 5.3. - "Comparti perequativi. La prescrizione regionale riguarda la perimetrazioni dei comparti perequativi nelle aree da sottoporre a strumentazione attuativa ai fini di una maggiore perequazione delle aree per standards."

La modifica, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, consiste nella determinazione di una nuova perimetrazione dei comparti edificatori rispetto a quella contenuta nella Tav. 18 del P.R.G. adottato, adeguando gli stessi alle prescrizioni regionali nonché alle deduzioni comunali.

Difatti la TAV. 01, allegata alla Del. di C.C. n. 3/03, opera la definizione di n. 23 comparti pur confermando la tipizzazione delle aree interessate, il tutto a fronte della precedente definizione riportata nella Tav. 18 del P.R.G in cui erano previsti n. 18 comparti.

Fermo restando che quanto proposto non com-

porta variante al P.R.G. vigente, così come approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 1606 del 05/11/2001, e ciò relativamente alle destinazioni d'uso e ai carichi insediativi di riferimento, si ritiene che la nuova perimetrazione dei comparti sia sostanzialmente coerente e risolutiva in rapporto alla specifica prescrizione regionale.

Posto quanto sopra, avendo i nuovi comparti destinazioni urbanisticamente più omogenee rispetto alle originarie previsioni, il SUR ha ritenuto di condividere quanto proposto dal Comune di Ginosa, a condizione che la strumentazione esecutiva di ogni singolo comparto dovrà assicurare superfici da destinare a standards urbanistici sulla base del carico insediativo di riferimento e nel rispetto delle norme di P.R.G.

Nei confronti della nuova definizione dei comparti di cui sopra, giusta certificazione in atti risulta presentata n. 1 osservazione, con relativo esito come da prospetto qui di seguito riportato.

Ditta proponente	Oggetto	Deduzioni Comunali
I. Sig. Costella Guerrino +12	rideterminazione comparti	Non Accolta

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 13/02/07 ha espresso parere favorevole facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 01/2007, parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata dal Comune di Ginosa (Ta), così come rinveniente complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 12/2006 e dal parere C.U.R. n. 01/2007

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente

provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Vinosa adottata con deliberazione C.C. n. 3/2003 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva si intendono integralmente riportate;
- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ginosa (Ta), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 25/01/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.16

PARERE N.01/2007

oggetto: **GINOSA (TA)** - Riperimetrazione comparti edificatori Marina di Ginosa. - Delibere di C.C. n.3/2003 e n.28/2003.

IL COMITATO



IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 5 FACCIATE

IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistico Regionale
(Dott. Ing. Nicola BORDANO)

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del provvedimento comunale in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.12 del 13/12/06 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Enrico AMPOLO;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.12 del 13/12/06.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

Moretti

IL RELATORE
(Arch. Enrico AMPOLO)

Ampolo

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

Barbanente



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 32 del 13 DIC. 2006

Oggetto: Comune di GINOSA (TA).

DELIBERA DI C.C. n. 3/03 "Riperimetrazione Comparti Edificatori Marina di Ginosà". Adeguamento alle prescrizioni della Delibera di G.R. n. 1606 del 05.11.2001 "P.R.G. Ginosà. Approvazione Definitiva".

Il Comune di Ginosà (Ta), con Delibera di Consiglio Comunale n.03 del 07/01/2003 ha adottato una nuova definizione dei comparti edificatori per l'ambito urbano di Ginosà Marina.

Il suddetto Comune, con nota prot. n.3370 del 03/06/2003 ha fatto pervenire i seguenti atti:

- Copia della Del. di C.C. n. 3 del 07/01/2003;
- Attestato di pubblicazione;
- Tav. n. 1 – Comparti Edificatori Ginosà Marina;
- Copia della Del. di C.C. n. 28 del 16/05/2003 "Controdeduzioni"

Successivamente con altra nota, prot. n. 21304 del 15/06/2006, il Comune di Ginosà ha fatto pervenire n. 2 della "Relazione di accompagnamento", nonché n. 2 copie della Tav. n.01 – Comparti Edificatori Ginosà Marina.

Nel merito della variante proposta,

premesso che:

- la Regione Puglia con Delibera di G.R. n.1389 del 30/10/2000 ha approvato con prescrizioni e modifiche il P.R.G. del Comune di Ginosà, richiedendo al Consiglio Comunale del Comune di Ginosà, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80-11° comma,".
- Dette prescrizioni facevano espresso riferimento alla Relazione- parere del ~~OUR~~ del 20/12/1999 dove al punto 5.3, si esprimeva così come segue:

"Le individuazioni (TAV. 18) dei Comparti Perequativi che definiscono il perimetro delle aree da sottoporsi a strumentazione attuativa, non può ritenersi ammissibile a ragione delle loro disomogeneità risultando le previsioni di aree per standards ai sensi del D.M. reperite in maniera fortemente disomogenea e sperequativa. L'A.C., anche in sede di P.P.A, dovrà fissare nuovi perimetri di comparto all'interno dei quali dovrà essere prevista una dotazione di aree per standards proporzionale ai carichi insediativi in modo che la perequazione avvenga anche per le aree destinate a standards già individuate dal P.R.G., che allo stato vanno considerate come interne alla superficie territoriale delle zone omogenee contermini fermo restando il carico insediativo complessivo previsto. Ciò eviterà la decorrenza del termine quinquennale per la loro acquisizione da parte dell'Amm.ne Comunale. Anche le aree di espansione in Marina di Ginosa risultano "compromesse" da numerose trasformazioni e pertanto si ribadisce quanto già espresso al p.to 4.3.4";

- Il Comune di Ginosa con Delibera di C.C. n.113 del 12/12/2000, anche con espresso riferimento al citato punto 5.3, recepiva le prescrizioni, osservazioni e modifiche contenute nella Relazione-parere di cui sopra;
- La Giunta Regionale con Delibera di G.R n.1606 del 05/11/2001, successivamente, approvava in via definitiva il P.R.G. con l'introduzione delle prescrizioni e delle modifiche apportate con riferimento al paragrafo C, lettera C, punto 5.3. – *"Comparti perequativi. La prescrizione regionale riguarda la perimetrazioni dei comparti perequativi nelle aree da sottoporre a strumentazione attuativa ai fini di una maggiore perequazione delle aree per standards."*

La modifica, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, consiste nella determinazione di una nuova perimetrazione dei comparti edificatori rispetto a quella contenuta nella Tav. 18 del P.R.G. adottato, adeguando gli stessi alle prescrizioni regionali nonché alle deduzioni comunali.

Difatti la TAV. 01, allegata alla Del. di C.C. n. 3/03, opera la definizione di n. 23 comparti pur confermando la tipizzazione delle aree interessate, il tutto a fronte della precedente definizione riportata nella Tav. 18 del P.R.G in cui erano previsti n.18 comparti:

In particolare:

COMPARTO E TIPIZZAZIONE

- N. 1 zona T2 "attività alberghiere" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 2 zona T2 "attività alberghiere" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 3 zona T2 "attività alberghiere" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 4 zona T2 "attività alberghiere" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 5 zona T3 "campeggi e attività sportive" – zona T5 "attrezzature di servizio al turismo"
- N. 6 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona P "parcheggi" – zona As "attrezzature scolastiche" – zona Ai "attrezzature di interesse comune";
- N. 7 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato"

- N. 8 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato";
- N. 9 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato";
- N. 10 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato";
- N. 11 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona As "attrezzature scolastiche";
- N. 12 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona P "parcheggi" – zona Ai "attrezzature di interesse comune" - zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 13 zona T5 "attrezzature di servizio al turismo";
- N. 14 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona P "parcheggi" – zona Ai "attrezzature di interesse comune" - zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi";
- N. 15 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona P "parcheggi" – zona As "attrezzature scolastiche" – zona Ai "attrezzature di interesse comune";
- N. 16 zona C5 "turistico residenziale di espansione" – zona Vp "verde pubblico attrezzato" – zona Ai "Attrezzature di interesse comune";
- N. 17 zona C5 "turistico residenziale" – zona As "attrezzature scolastiche";
- N. 18 zona C5 "turistico residenziale" – zona P "parcheggi pubblici";
- N. 19 zona C5 "turistico residenziale" – zona P "parcheggi pubblici" – Zona Ai "attrezzature di interesse comune";
- N. 20 zona C5 "turistico residenziale";
- N. 21 zona T3 "campeggi e attività sportive" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi" – zona As "attrezzature scolastiche" – zona Ai "attrezzature di interesse comune" – zona P "parcheggi pubblici";
- N. 22 zona T3 "campeggi e attività sportive" – zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi" – zona As "attrezzature scolastiche" – zona Ai "attrezzature di interesse comune" – zona P "parcheggi pubblici";
- N. 23 zona T6 "verde attrezzato e impianti sportivi" – zona F "H attrezzature sanitarie, ospedaliere, assistenziali".

Fermo restando che quanto proposto non comporta variante al P.R.G. vigente, così come approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 1606 del 05/11/2001, e ciò relativamente alle destinazioni d'uso e ai carichi insediativi di riferimento, si ritiene che la nuova perimetrazione dei comparti sia sostanzialmente coerente e risolutiva in rapporto alla specifica prescrizione regionale.

Posto quanto sopra, avendo i nuovi comparti destinazioni urbanisticamente più omogenee rispetto alle originarie previsioni, si ritiene di condividere quanto proposto dal Comune di GinoSA, a condizione che la strumentazione esecutiva di ogni singolo comparto dovrà assicurare superficie da

- destinare a standards urbanistici sulla base del carico insediativo di riferimento e nel rispetto delle norme di P.R.G.

Nei confronti della nuova definizione dei comparti di cui sopra, giusta certificazione in atti risulta presentata n. 1 osservazione, con relativo esito come da prospetto qui di seguito riportato.

Ditta proponente	Oggetto	Deduzioni Comunali
1. Sig. Costella Guerrino+12	rideterminazione comparti	Non Accolta

In merito alla stessa, si ritiene di poter condividere quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Ginosa.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 310

Manfredonia (Fg) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica Regolamento Edilizio. Delibera di C.C. n. 123/2004 e n. 89/2005. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibere di Consiglio Comunale n. 123 del 06.12.2004 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, varianti al P.R.G. consistenti in modifiche e nuove definizioni inserite nel Regolamento Edilizio vigente; con successiva deliberazione di C.C. n. 89 del 14.10.2005 ha esaminato l'unica osservazione pervenuta.

Successivamente, a seguito della certificazione del Responsabile degli Affari Generali del 20.01.2005 circa l'avvenuta pubblicazione ed il non intervento di opposizioni e/o osservazioni, il Consiglio Comunale di Manfredonia con Delibera n. 70 del 23.12.2005, nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto l'invio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di che trattasi.

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, riguarda la definizione di alcune tipologie di intervento che il Regolamento Edilizio non disciplina in modo esauriente, determinando così una oggettiva difficoltà sia ai tecnici progettisti che allo stesso ufficio comunale.

Pertanto, ad integrazione del Regolamento Edilizio vigente, sono state predisposte le definizioni in appresso riportate:

a) Parcheggio coperto

Area dotata di idonea pavimentazione e corredata di adeguata segnaletica destinata alla sosta temporanea o prolungata di veicoli. La copertura delle aree a parcheggio può essere realiz-

zata con pali in legno o in ferro verniciato, ancorati al pavimento, collegati alla sommità da travi con sovrapposta una copertura leggera in polim-crim, PVC acciaio, rame ed alluminio dello stesso spessore massimo di mm. 8, priva di qualsiasi chiusura laterale. Il rapporto da rispettare sarà quello di mq. 18 per posto macchina.

Alla D.I.A. dovrà essere allegato un atto di impegno registrato e trascritto sulla pertinenzialità tra il parcheggio e l'immobile al cui servizio viene realizzato.

b) Manufatti e accessori leggeri

manufatti ai quali, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e d'ingombro, non si riconoscono superficie coperta o volume.

c) Gazebo

manufatto ubicato su area di pertinenza di edifici a carattere residenziale o su terrazzi o per copertura di spazi esterni a pubblici esercizi, ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati ed avente:

- 1) altezza al colmo non superiore a 3,00 m;
- 2) superficie coperta non superiore a 15 mq.
- 3) Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

d) Pergolato

struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 415 e non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00. La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie libera.

E' consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati.

E' comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l'assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura di definizione e non ne consente l'autorizzazione.

e) Pensilina

Struttura composta di elementi verticali in legno, ferro od altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo, di alluminio anodizzato), con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso del fabbricato: L'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00 ml; la larghezza non deve essere superiore a 2,00 ml. e i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente.

f) Tettoia aggettante

Struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi privati. Non sono ammesse tettoie aggettanti a servizio di piani o di vano che non abbiano i requisiti di abitabilità.

g) Recinzioni

qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature o da elementi prefabbricati inferriate, reti, siepi.

h) Scale esterne

Strutture di collegamento verticale esterne al fabbricato.

i) Scala di sicurezza

struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l'utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti. Sono compresi nella definizione i corpi accessori alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione e di vani filtro provvisti di porte tagliafuoco. Non è valutata agli effetti volumetrici.

j) Vasca

qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio

o per irrigazione. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell'acqua. Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq. 10,00 o la capacità mc. 5,00, la vasca è soggetta a Permesso di Costruire, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di Denuncia di Inizio Attività.

k) Piscina

la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni della profondità. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. E' considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell'acqua, purchè abbia potenzialmente la possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione, fatto salvo che l'utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell'impianto di ricircolo dell'acqua. La piscina deve consentire una profondità minima dell'acqua non inferiore a cm. 50.

l) piscine stagionale

I contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabile per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque. Se mantenute permanentemente in loco, anche svuotate, ma siano attrezzate con impianti di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a mc. 5,00, sono soggette al rilascio di Permesso a costruire.

m) Arredi da giardino

gli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto, non computati ai fini della superficie coperta, del volume e delle distanze dal confine. Essi sono compresi nelle definizioni seguenti:

- 1) Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 ed altezza massima non superiore mi. 2,20, destinati a ripostiglio, depositi per attrezzi da giardino,

- biciclette, ecc. nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente propria sede di pertinenza di superficie inferiore a 200 mq;
- 2) Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc., anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati, di proprietà del proprietario della sede di pertinenza dell'abitazione principale;
 - 3) Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare o condominio) avente propria sede di pertinenza di superficie non inferiore a 200 mq. con struttura metallica (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, matecrlato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20 destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di mq. 15 e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale;
 - 4) Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purchè di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiori a mq. 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml. 2,00, nel numero massimo di uno per resede di pertinenza.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti si rileva quanto segue:

- a) il Comune di Manfredonia, giusto quanto riportato nella narrativa della Del. di C.C. n. 89/05, ha depositato e pubblicato gli atti di variante, dal 31 Maggio 2005 al 29 Giugno 2005;
- b) nella stessa deliberazione è altresì indicato nel successivo periodo di 30 gg non sono pervenute osservazioni;
- c) altresì, risulta evidenziato che in data 20 Dicembre 2004 che nei confronti della variante di che trattasi è stata prodotta una osservazione a firma dell'ing. Aprile Costantino:

Il Comune di Manfredonia con la citata Deliberazione n. 89/05 ha controdedotto, accogliendo parzialmente l'osservazione prodotta, con contestuale adeguamento delle definizioni già proposte.

Per gli aspetti di merito, in relazione alla proposta di integrazione e modifica del Regolamento Edilizio avanzata dal Comune di Manfredonia, il S.U.R. con relazione istruttoria n. 2 del 19/01/2007 ha ritenuto di esprimere parere favorevole a condizione e con integrazioni, come riportate nella stessa relazione istruttoria. Il tutto in considerazione delle finalità che le nuove definizioni ed integrazioni o modifiche del R.E. si propongono, tese soprattutto ad un'unica lettura evitando in tal modo differenti interpretazioni delle norme vigenti.

Per quanto riguarda l'unica osservazione prodotta avverso la variante al P.R.G., considerato che la stessa è finalizzata, unitamente alla variante proposta, ad una migliore interpretazione e/o gestione della strumentazione urbanistica vigente, il S.U.R. ha ritenuto con la predetta relazione istruttoria la stessa osservazione accoglibile nei limiti di quanto dedotto dal Comune di Manfredonia.

Gli atti sono stati successivamente rimessi, per il parere di cui all'art. 16/co. 80 della L.r. n. 56/1980 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 25/01/07 ha espresso parere favorevole facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 04/2007, parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;


Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la modifica al R.E. adottata dal Comune di Manfredonia con deliberazione n. 123 del 06/12/2003 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva si intendono integralmente riportate;

Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manfredonia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
 Comitato Urbanistico Regionale
 Bari

ADUNANZA DEL 25/01/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.17

PARERE N.04/2007

oggetto: **MANFREDONIA (FG)** – Variante al P.R.G. per modifica Regolamento Edilizio -
 Delibere di C.C. n.123/2004 e n.89/2005.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56:

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.02 del 19/01/07 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Fernando CATALDI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.02 del 19/01/07.

IL SEGRETARIO
 (Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
 (Ing. Fernando CATALDI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
 (Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale


UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 002 del 19 GEN. 2007

Oggetto: Comune di Manfredonia (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.

DELIBERE di C.C. n. 123 del 06.12.2004 e n.89 del 14.10.2005 "Modifica al Regolamento Edilizio – Definizioni.

Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibere di Consiglio Comunale n. 123 del 06.12.2004 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, varianti al P.R.G. consistenti in modifiche e nuove definizioni inserite nel  Regolamento Edilizio vigente; con successiva deliberazione di C.C. n. 89 del 14.10.2005 ha esaminato l'unica osservazione pervenuta.

Successivamente, a seguito della certificazione del Responsabile degli Affari Generali del 20.01.2005 circa l'avvenuta pubblicazione ed il non intervento di opposizioni e/o osservazioni, il Consiglio Comunale di Manfredonia con Delibera n. 70 del 23.12.2005, nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto l'invio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di che trattasi.

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, riguarda la definizione di alcune tipologie di intervento che il Regolamento Edilizio non disciplina in modo esauriente, determinando così una oggettiva difficoltà sia ai tecnici progettisti che alla stesso ufficio comunale.

Pertanto, ad integrazione del regolamento edilizio vigente, sono state predisposte le definizioni in appresso riportate:

a) Parcheggio coperto

Area dotata di idonea pavimentazione e corredata di adeguata segnaletica destinata alla sosta temporanea o prolungata di veicoli. La copertura delle aree a parcheggio può essere realizzata con pali in legno o in ferro verniciato, ancorati al pavimento, collegati alla sommità da travi con sovrapposta una copertura leggera in polim-crim, PVC acciaio, rame ed alluminio dello stesso spessore massimo di mm. 8, priva di qualsiasi chiusura laterale. Il rapporto da rispettare sarà quello di mq. 18 per posto macchina.

Alia D.I.A. dovrà essere allegato un atto di impegno registrato e trascritto sulla pertinenzialità tra il parcheggio e l'immobile al cui servizio viene realizzato.

b) Manufatti e accessori leggeri

manufatti ai quali, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e d'ingombro, non si riconoscono superficie coperta o volume.

c) Gazebo

manufatto ubicato su area di pertinenza di edifici a carattere residenziale o su terrazzi o per copertura di spazi esterni a pubblici esercizi, ove consentito, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati ed avente:

- 1) altezza al colmo non superiore a 3,00 m;
- 2) superficie coperta non superiore a 15 mq.
- 3) Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.

d) Pergolato

struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00.

La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie libera.

E' consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati.

E' comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato; l'assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura di definizione e non ne consente l'autorizzazione.

e) Pensilina

Struttura composta di elementi verticali in legno, ferro od altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo (con l'esclusione dell'utilizzo di alluminio anodizzato), con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso del fabbricato: L'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00 ml; la larghezza non deve essere superiore a 2,00 ml. e i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente.

f) Tettoia aggettante

Struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a protezione di porte, finestre, marciapiedi privati. Non sono ammesse tettoie aggettanti a servizio di piani o di vano che non abbiano i requisiti di abitabilità.

g) Recinzioni

qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature o da elementi prefabbricati inferrate, reti, siepi.

h) Scale esterne

Strutture di collegamento verticale esterne al fabbricato.

i) Scala di sicurezza

struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l'utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti. Sono compresi nella definizione i corpi accessori alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione e di vani filtro provvisti di porte tagliafuoco. Non è valutata agli effetti volumetrici.

j) Vasca

qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell'acqua. Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq. 10,00 o la capacità mc. 5,00, la vasca è soggetta a Permesso di Costruire, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di Denuncia di Inizio Attività.

k) Piscina

la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni della profondità. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. E' considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell'acqua, purchè abbia potenzialmente la possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione; fatto salvo che l'utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell'impianto di ricircolo dell'acqua. La piscina deve consentire una profondità minima dell'acqua non inferiore a cm. 50.

l) piscine stagionale

I contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabile per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque. Se mantenute permanentemente in loco, anche svuotate, ma siano attrezzate con impianti di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a mc. 5,00, sono soggette al rilascio di Permesso a costruire.

m) Arredi da giardino

gli elementi accessori necessari per l'utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto, non computati ai fini della superficie coperta, del volume e delle distanze dal confine. Essi sono compresi nelle definizioni seguenti:

1) Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a mq. 4,00 ed altezza

massima non superiore ml. 2,20, destinati a ripostiglio, depositi per attrezzi da giardino, biciclette, ecc.. nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente propria sede di pertinenza di superficie inferiore a 200 mq;

2) Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc., anche se realizzati in muratura o prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani, regolarmente tatuati, di proprietà del proprietario della sede di pertinenza dell'abitazione principale;

3) Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente propria sede di pertinenza di superficie non inferiore a 200 mq. con struttura metallica (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, matecrlato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a ml. 2,20 destinate al ricovero di piante da giardino; dimensioni maggiori possono essere autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di mq. 15 e con il divieto di qualsiasi altro uso, anche parziale;

4) Barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purchè di superficie complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna, ecc.) non superiori a mq. 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a ml.2,00, nel numero massimo di uno per resede di pertinenza.

Per gli aspetti di merito, in relazione alla proposta di integrazione del Regolamento Edilizio avanzata dal Comune di Manfredonia, si ritiene di potere esprimere parere favorevole a condizione che detta integrazione sia meglio individuata mediante la introduzione di un nuovo titolo da denominarsi **"Titolo VI Glossario articolo n. 116 – Definizioni"**

Ciò premesso, e in considerazione delle finalità che le nuove definizioni ed integrazioni o modifiche del R.E. si propongono, tese soprattutto ad un'unica lettura evitando in tal modo differenti interpretazioni delle norme vigenti, si ritengono, le modifiche e nuove definizioni, condivisibili sotto l'aspetto tecnico.

In particolare, per quanto attiene alla definizione di "manufatti ed accessori leggeri" si ritiene di dover inserire in calce la seguente integrazione: "le strutture di detti manufatti dovranno avere caratteristiche di facile amovibilità, di precarietà e di temporaneità.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti si rileva quanto segue:

- a) il Comune di Manfredonia, giusto quanto riportato nella narrativa della Del. di C.C. n. 89/05, ha depositato e pubblicato gli atti di variante, dal 31 Maggio 2005 al 29 Giugno 2005;
- b) nella stessa deliberazione è altresì indicato nel successivo periodo di 30 gg non sono pervenute osservazioni;
- c) altresì, risulta evidenziato che in data 20 Dicembre 2004 che nei confronti della variante di che trattasi è stata prodotta una osservazione a firma dell'ing. Aprile Costantino:

Il Comune di Manfredonia con la citata Deliberazione n. 89/05 ha controdedotto, accogliendo parzialmente l'osservazione prodotta, con contestuale adeguamento delle definizioni già proposte.

Nel merito di detta controdeduzione, considerato che la stessa è finalizzata, unitamente alla variante proposta, ad una migliore interpretazione e/o gestione della strumentazione urbanistica vigente, si ritiene che la stessa possa essere accolta nei limiti di quanto dedotto dal Comune di Manfredonia.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

**Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)**



**Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 311

Manfredonia (Fg) – Variante al Piano Regolatore Generale per tipizzazione zone B. Delibera di C.C. n. 19/2005 e n. 90/2005. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.02.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una variante al P.R.G. consistente nella tipizzazione a zona “B” di alcune aree ubicate sostanzialmente nel centro abitato.

Successivamente, con Delibera n. 90 del 21.10.2005, a seguito della certificazione del Responsabile degli Affari Generali del 16.03.2005 circa l'avvenuta pubblicazione ed il non intervento di opposizioni e/o osservazioni, il Consiglio Comunale di Manfredonia nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto l'invio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di che trattasi.

La variante di cui trattasi è stata predisposta dal competente Ufficio comunale, facendo seguito a specifiche istanze avanzate dal sig. PRINCIPE Saverio e dal sig. LOSCIALE Pasquale, ed è relativa a due diverse fattispecie a carattere puntuale:

A) la prima riguarda un'area ubicata all'interno di una Zona Territoriale Omogenea classificata quale “Zona C 12” e posta a margine di “Via Mandorli”;

In particolare si evidenzia che detta area, così come si evince dagli atti scritto-grafici pervenuti, risulta essere interessata da una edificazione preesistente alla adozione del P.R.G. vigente e più in particolare conseguente alla realizzazione del P.d.L. di detta “Zona C12” (Del. di C.C. n. 410/75), per il quale la Regione Puglia in sede di approvazione escludeva, sulla base dello stato di fatto, le volumetrie esistenti;

B) la seconda riguarda un'area all'interno di una Zona Territoriale Omogenea classificata quale “Zona B8” e posta, in particolare a margine di “Via Scaloria”.

In particolare si evidenzia che detta area, così come si evince dagli atti scritto-grafici pervenuti, risulta essere interessata da una edificazione preesistente all'adozione del P.R.G. vigente, conforme alla precedente classificazione quale “Zona D48”.

Per entrambe fattispecie, con la citata deliberazione n. 19/05, il Consiglio Comunale di Manfredonia propone una diversa tipizzazione, e nello specifico la classificazione di “Zone omogenee di tipo “B”.

Nel merito delle due diverse problematiche proposte si ritiene di dover ulteriormente rappresentare quanto segue:

1. l'area ricadente nella “Zona C12”, in relazione alla presenza di edificazione ha le stesse caratteristiche di altra area ubicata nella stessa zona ma a margine di altra arteria stradale e classificata quale “zona B2”;
2. l'area ricadente nella “Zona B8”, in relazione alla sua specifica ubicazione confina per un lato con la Via Scaloria, per due lati con una ampia area precedentemente interessata da un unico impianto produttivo di considerevoli dimensioni e per un ultimo lato con altre aree classificate quali “Zona B”.

Queste ultime risultano così tipizzate a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte regionale, di osservazioni finalizzate al superamento della classificazione da “Zona B8” a “Zona B” e riguardante altre aree prospicienti la “Via Scaloria” sul cui margine è ubicata l'area in questione.

Posto quanto sopra, in considerazione che le varianti proposte tendono sostanzialmente al superamento di un diverso trattamento giuridico di suoli aventi le medesime caratteristiche urbanistiche, messo in essere dal vigente P.R.G., con relazione n. 01 del 19/01/2007 il SUR, sulla base dell'istruttoria operata, ha ritenuto la variante proposta meritevole di approvazione con prescrizioni.

Così come riportato nella Del. di C.C. n. 90 del 14.10.2005 nei confronti della variante di che trattasi non è stata prodotta alcuna osservazione.

Gli atti sono stati successivamente rimessi, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 25/01/07 ha espresso parere favorevole facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 05/2007, parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale””.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG adottata dal Comune di Manfredonia con deliberazione C.C. n. 19/2005 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva, qui si intendono integralmente riportate;
- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manfredonia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 25/01/2007

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.17

PARERE N.05/2007

oggetto: **MANFREDONIA (FG)** – Variante al P.R.G. per tipizzazione zone B - Delibere di C.C. n.19/2005 e n.90/2005.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 19/01/07 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Fernando CATALDI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 19/01/07.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

Moretti

IL RELATORE
(Ing. Fernando CATALDI)

Fernando Cataldi

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

Barbanente



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 001 del 19 GEN. 2007

**Oggetto: Comune di Manfredonia (FG). VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.
DELIBERE di C.C. n. 19 del 15.02.2005 "Tipizzazione a zona "B" delle aree a
contorno della stessa insula.**

Il Comune di Manfredonia (FG), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.02.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una variante al P.R.G. consistente nella tipizzazione a zona "B" di alcune aree poste a contorno della stessa insula.

Successivamente, con Delibera n. 90 del 214.10.2005, a seguito della certificazione del Responsabile degli Affari Generali del 16.03.2005 circa l'avvenuta pubblicazione ed il non intervento di opposizioni e/o osservazioni, il Consiglio Comunale di Manfredonia nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto l'invio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di che trattasi.

La variante di cui trattasi è stata predisposta dal competente Ufficio comunale, facendo seguito a specifiche istanze avanzate dal sig. PRINCIPE Saverio e dal sig. LOSCIALE Pasquale, ed è relativa a due diverse fattispecie a carattere puntuale:

A) la prima riguarda un'area ubicata all'interno di una Zona Territoriale Omogenea classificata quale "Zona C12" e posta a margine di "Via Mandorli";

In particolare si evidenzia che detta area, così come si evince dagli atti scritto-grafici pervenuti, risulta essere interessata da una edificazione preesistente alla adozione del P.R.G. vigente e più in particolare conseguente alla realizzazione del P.d.L. di detta "Zona C12" (Del. di ~~C.C.~~ 410/75), per il quale la Regione Puglia in sede di approvazione escludeva, sulla base dello stato di fatto, le volumetrie esistenti;

B) la seconda riguarda un'area all'interno di una Zona Territoriale Omogenea classificata quale "Zona B8" e posta, in particolare a margine di "Via Scaloria".

In particolare si evidenzia che detta area, così come si evince dagli atti scritto-grafici pervenuti, risulta essere interessata da una edificazione preesistente all'adozione del P.R.G. vigente, conforme alla precedente classificazione quale "Zona D48".

Per entrambe fattispecie, con la citata deliberazione n. 19/05, il Consiglio Comunale di Manfredonia propone una diversa tipizzazione, e nello specifico la classificazione di "Zone omogenee di tipo "B".

Nel merito delle due diverse problematiche proposte si ritiene di dover ulteriormente rappresentare quanto segue:

1. l'area ricadente nella "Zona C12", in relazione alla presenza di edificazione ha le stesse caratteristiche di altra area ubicata nella stessa zona ma a margine di altra arteria stradale e classificata quale "Zona B2";
2. l'area ricadente nella "Zona B8", in relazione alla sua specifica ubicazione confina per un lato con la Via Scaloria, per due lati con una ampia area precedentemente interessata da un unico impianto produttivo di considerevoli dimensioni e per un ultimo lato con altre aree classificate quali "Zona B".


Queste ultime risultano così tipizzate a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte regionale, di osservazioni finalizzate al superamento della classificazione da "Zona B8" a "Zona B" e riguardante altre aree prospicienti la "Via Scaloria" sul cui margine è ubicata l'area in questione.

Posto quanto sopra, in considerazione che le varianti proposte tendono sostanzialmente al superamento di un diverso trattamento giuridico di suoli aventi le medesime caratteristiche urbanistiche, messo in essere dal vigente P.R.G., si ritiene che la variante proposta sia meritevole di approvazione ed in particolare, per quanto attiene all'area indicata con la tipizzazione di "Zona C12", la stessa sia classificata quale "Zona B2" e quindi assoggettata alle stesse modalità di utilizzazione dell'area posta ad altro margine stradale dello stesso ambito urbano, avente caratteristiche pressoché analoghe (localizzata come insula all'interno della zona omogenea C12).


Così come riportato nella Del. di C.C. n. 90 del 14.10.2005 nei confronti della variante di che trattasi non è stata prodotta alcuna osservazione.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)





BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
